

Codice Etico di Comportamento

ASSOCIAZIONE INTERVITA

ONLUS

ORGANIZZAZIONE NON GOVERNATIVA

**Aggiornato con delibera del Consiglio Direttivo di Intervita
del 17 dicembre 2009**



INDICE

1. DEFINIZIONI	4
2. PRINCIPI GENERALI.....	4
2.1 Visione	4
2.2 Missione.....	4
2.3 Finalità del Codice Etico di Comportamento	4
2.4 Valori e Principi.....	5
2.5 Destinatari	6
2.6 Impegno di Intervita.....	6
2.7 Impegno dei dipendenti e rapporti con i terzi.....	7
2.7.1 <i>Impegno dei dipendenti</i>	7
2.7.2 <i>Impegno dei terzi</i>	7
2.8 Diffusione del codice	7
3. ETICA DELLE RELAZIONI CON I TERZI.....	8
3.1 Relazioni con i Soggetti Interessati.....	8
3.2 Rapporti con i fornitori.....	8
3.3 Relazioni con i collaboratori e consulenti esterni.....	9
3.4 Relazioni con i finanziatori e donatori	10
3.5 Comunicazione.....	10
4. LE RISORSE UMANE	11
4.1 Premessa	11
4.2 Doveri dei collaboratori.....	11
4.3 Criteri di condotta.....	12
5. RAPPORTI ISTITUZIONALI.....	13
6. DIVIETO DI CONDOTTE CRIMINOSE CHE POSSONO COINVOLGERE INTERVITA IN UN PROCEDIMENTO PENALE	14
6.1 Divieto di commissione di reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione.....	14
6.2 Divieto di commissione di reati contro l'imparzialità della Pubblica Amministrazione	15
6.3 Divieto di commissione di reati societari.....	15
6.4 Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antifortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	17
6.5 Divieto di commissione di falsità nummarie e contraffazione	17
6.6 Divieto di commissione di reati con finalità di terrorismo e di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.....	17
6.7 Divieto di commissione di reati contro la libertà individuale	18
6.8 Divieto di commissione dei reati di Abuso di mercato	18
6.9 Divieto di commissione di reati transnazionali.....	18
6.10 Divieto di commissione dei reati di dichiarazione mendace	18
6.11 Divieto di commissione dei reati di riciclaggio.....	19
6.12 Divieto di commissione dei reati informatici.....	19

6.13	Divieto di commissione dei reati di criminalità organizzata.....	19
6.14	Divieto di commissione dei reati contro l'industria e il commercio e di violazione del diritto d'autore.....	19
7.	MODALITÀ DI ATTUAZIONE E DI CONTROLLO DEL CODICE ETICO	20
7.1	Istituzione dell'Organismo di Vigilanza.....	20
7.2	Diffusione del Codice	20
7.3	Segnalazioni.....	20
7.4	Violazioni del Codice	21
8.	ENTRATA IN VIGORE.....	21

1. DEFINIZIONI

- ◆ **Destinatari:** a) tutti i dipendenti dell'Associazione, a prescindere dal ruolo e dalla funzione esercitata; b) tutti i soggetti che, a diverso titolo, collaborano con l'Associazione, ivi compresi tutti i professionisti chiamati a svolgere la loro attività per conto e a favore della stessa; c) ogni altro soggetto che nei rapporti con l'Associazione, anche di natura istituzionale, dichiara di richiamarsi al presente Codice; d) i soggetti finanziatori, donatori e in genere tutti coloro che con i loro contributi sostengono l'attività di Intervita.
- ◆ **Soggetti Interessati:** sono tutti coloro a favore dei quali Intervita svolge la propria attività istituzionale, in particolare i bambini e le loro famiglie che usufruiscono dei servizi sociali, assistenziali e sanitari di Intervita.
- ◆ **Terzi:** tutti coloro che intrattengono rapporti con l'Associazione su base contrattuale o comunque in maniera continuativa, quali, a mero titolo esemplificativo, i prestatori d'opera, i fornitori, ogni soggetto che abbia rapporti anche di natura istituzionale con l'Associazione.
- ◆ **Regolamenti aziendali:** documenti che disciplinano le attività dell'Associazione.
- ◆ **Processo:** insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in entrata in elementi in uscita.
- ◆ **Attività:** insieme di operazioni organizzate e finalizzate.

2. PRINCIPI GENERALI

2.1 Visione

Un futuro in cui tutti i bambini sostenuti da Intervita diventino adulti sani, liberi e istruiti.

2.2 Missione

Intervita è una ONG impegnata nel nord e nel sud del mondo, per contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni vulnerabili.

Intervita opera a supporto dell'infanzia e delle comunità locali nella lotta alla povertà e alle disuguaglianze, per uno sviluppo sostenibile.

2.3 Finalità del Codice Etico di Comportamento

Il presente Codice Etico di Comportamento (di seguito "Codice") è stato elaborato per consentire una definizione dei principali valori etici di Intervita e per poter riferire agli stessi i principi di comportamento nell'ambito dei processi e delle attività dell'Associazione.

Il Codice ha come finalità quella di fornire generali indirizzi di carattere etico-comportamentale cui attenersi nella esecuzione delle attività associative, nonché di contribuire a prevenire la realizzazione degli illeciti collegati alle previsioni del D.Lgs. n. 231/2001, nel quadro del

“Modello di organizzazione, gestione e controllo” adottato ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 231/01, che Intervita si impegna ad applicare, rafforzare e sviluppare continuamente e del quale il Codice costituisce un elemento fondamentale.

L’applicazione ed il rispetto dei principi enunciati rientra peraltro nei più generali obblighi di collaborazione, correttezza, diligenza e fedeltà richiesti dalla natura della prestazione dovuta, cui tutti sono tenuti nello svolgimento di qualsiasi prestazione in favore dell’Associazione.

2.4 Valori e Principi

- I valori di riferimento fondanti l’attività propria di Intervita sono: **Tutela dei diritti dei bambini**: si ispira alla Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia (1989) e alla Legge italiana contro la prostituzione minorile (2006); **tutela dei diritti e della dignità della persona**, come previsto dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite adottata il 10 dicembre 1948;
- **Ripudio della violenza contro le donne e lo sfruttamento sessuale dei minori**: si ispira alla Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’eliminazione della violenza contro le donne del 1993 in cui si denunciano le pratiche tradizionali e moderne che sfruttano le donne e le bambine per scopi sessuali e di altro genere;
- **Ripudio del lavoro minorile**: si ispira alla Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del lavoro del 1973 che determina l’età lavorativa minima (non inferiore ai 15 anni) e la Convenzione del 1999 (in fase di ratifica da parte dell’Italia) in cui vengono dettate le linee guida per la prevenzione e l’eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile;
- **Ripudio della guerra**: opera per la piena attuazione e per il rispetto dell’Art. 11 della Costituzione Italiana: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”;
- **Interculturalità e rispetto delle culture e costumi**: opera con rispetto della cultura locale, favorendo il dialogo interculturale;
- **Autonomia e Indipendenza**: in coerenza con i valori formulati, opera sempre in totale indipendenza da interessi privati e autonomia da politiche governative;
- **Relazioni**: si relaziona con le istituzioni nazionali e internazionali per contribuire alle policy di cooperazione secondo i valori espressi nel presente Codice;
- **Partnership e sostenibilità**: pratica, nella realizzazione degli interventi a livello locale, una prassi di partnerariato stabile e di coinvolgimento delle comunità, utile a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti con risultati durevoli nel tempo;

¹ Si fa presente che Intervita aderisce alla Carta dei principi elaborata dal Forum permanente per il sostegno a distanza e condivisa da 43 realtà che operano nel settore (<http://www.forumsad.it/cartaprin.htm>).

- **Promozione sociale:** include stabilmente nella propria attività la sensibilizzazione della società civile, al Nord, con l'obiettivo di favorire un cambio di attitudine e di politiche a favore della solidarietà e della cooperazione internazionale;
- **Professionalità:** ha un approccio professionale e responsabile, volto ad ottenere la massima efficacia, che risponda alle reali necessità e ai bisogni di coloro che - direttamente o indirettamente - beneficiano del sostegno di Intervita;
- **Trasparenza e diritti dei donatori:** garantisce una gestione e un'informazione trasparente, sia nei confronti dei donatori, sia nei confronti dei partner; riconoscendo la necessità di rendere conto delle proprie attività, tanto sul piano finanziario che su quello dell'efficacia degli interventi e riconoscendo il contributo del donatore come essenziale per il raggiungimento degli obiettivi progettuali
- **Correttezza e lealtà:** assume comportamenti corretti e leali in tutte le attività proprie dell'organizzazione, con particolare attenzione ai propri collaboratori;
- **Rispetto per l'ambiente:** lavora per individuare l'equilibrio tra lo sviluppo sociale, economico ed il rispetto dell'ambiente, come unica soluzione per ridurre in maniera duratura, le cause della povertà.

2.5 Destinatari

I principi contenuti nel Codice si applicano:

- a) a tutti i dipendenti di Intervita, a prescindere dal ruolo e dalla funzione esercitata;
- b) a tutti i soggetti che, a diverso titolo, collaborano con Intervita, ivi compresi tutti i professionisti chiamati a svolgere la loro attività per conto e a favore dell'Associazione;
- c) ad ogni altro soggetto che nei rapporti con Intervita, anche di natura istituzionale, dichiara di richiamarsi al presente Codice;
- d) ai soggetti finanziatori, donatori e in genere a tutti coloro che con i loro contributi sostengono l'attività di Intervita.

2.6 Impegno di Intervita

Intervita è impegnata nei confronti di tutti coloro che sono coinvolti nell'applicazione del presente Codice a:

- assicurarne la tempestiva diffusione, sia rendendolo disponibile a tutti, sia attuando adeguati programmi di formazione;
- garantire che tutti gli aggiornamenti e le modifiche siano tempestivamente portati a conoscenza dei destinatari del Codice;
- fornire chiarimenti in merito all'interpretazione ed attuazione delle disposizioni del Codice;
- adottare adeguate procedure per la segnalazione, la valutazione ed il trattamento di eventuali violazioni;
- garantire che coloro i quali segnalino le violazioni del Codice non siano soggetti ad alcuna forma di ritorsione;
- verificare periodicamente il rispetto e l'osservanza del Codice.

2.7 Impegno dei dipendenti e rapporti con i terzi

Tutti i Destinatari si impegnano a:

- agire e comportarsi in linea con quanto indicato nel Codice;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza tutte le violazioni del Codice non appena ne vengano a conoscenza;
- cooperare nella definizione e nel rispetto delle procedure interne, predisposte per dare attuazione al Codice;

2.7.1 Impegno dei dipendenti

Ogni dipendente deve conoscere, avere piena coscienza e conformare la propria attività ai principi ed alle direttive contenute nel Codice ed astenersi da comportamenti non conformi ai suddetti principi, collaborando, altresì, all'accertamento di eventuali violazioni e rendendo nota qualsiasi notizia idonea alla individuazione dei trasgressori. Ogni dipendente ha il diritto ed il dovere di consultarsi con il diretto superiore e/o la Direzione Generale e/o l'Organismo di Vigilanza per qualsiasi chiarimento relativo all'interpretazione ed all'applicazione dei principi e delle direttive del Codice, nonché ai comportamenti da tenere ogni qualvolta dovessero esserci dubbi sulla loro correttezza o sulla loro compatibilità con quanto indicato nel Codice stesso e/o con i suoi principi ispiratori.

Il Codice costituisce parte integrante del rapporto di lavoro ed esprime il contenuto essenziale del vincolo fiduciario tra Associazione e Collaboratori.

2.7.2 Impegno dei terzi

Per terzi si intendono tutti coloro che intrattengono rapporti con Intervita su base contrattuale o comunque in maniera continuativa, quali, a mero titolo esemplificativo, i prestatori d'opera, i fornitori, ogni soggetto che abbia rapporti anche di natura istituzionale con l'Associazione.

Intervita così come ogni soggetto che agisca per conto della stessa, ha l'obbligo di informare i terzi dell'esistenza e dei contenuti specifici del Codice, invitandoli al rispetto dei principi ivi contenuti.

2.8 Diffusione del codice

Intervita, ed in particolare la Direzione Generale, si impegna a far sì che i principi di questo Codice siano portati a conoscenza, per quanto di competenza, non solo all'interno della struttura, ma anche presso fornitori, collaboratori, consulenti, partner ed altre controparti che intrattengono rapporti anche istituzionali con l'Associazione in modo che tutti mantengano comportamenti non in contrasto con i principi e gli obiettivi previsti dal Codice stesso. Il Codice è portato a conoscenza di tutti sul sito www.intervita.it dove è liberamente scaricabile ed è soggetto a revisione da parte della Direzione Generale, per il tramite dell'Organismo di Vigilanza. L'attività di revisione tiene conto dei contributi ricevuti dai Destinatari, così come delle evoluzioni normative e delle più affermate prassi nazionali ed internazionali nonché dell'esperienza acquisita nell'applicazione del Codice stesso. Le eventuali modifiche al Codice introdotte a seguito di questa attività di revisione sono pubblicate e rese disponibili con le modalità sopra riportate.

3. ETICA DELLE RELAZIONI CON I TERZI

Intervita impronta le attività che coinvolgono soggetti terzi ai principi etici identificati in questo Codice, al rispetto dei quali sono tenuti i propri collaboratori, e richiede ai soggetti terzi di adeguare i propri comportamenti a tale impostazione in qualsiasi circostanza.

In particolare, nei rapporti con i soggetti terzi, i collaboratori dell'Associazione devono evitare condotte che possano, anche fraudolentemente, indurli in errore, al fine di ottenere vantaggi personali, ancorché non in contrasto con gli obiettivi di Intervita.

3.1 Relazioni con i Soggetti Interessati

Le relazioni di Intervita con i bambini, le loro famiglie ed in genere con la comunità che li circonda a livello locale si ispira ai principi sanciti dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia (1989) e alla Legge Italiana contro la prostituzione minorile (1998). Si richiamano per brevità qui di seguito i **quattro principi fondamentali** della Convenzione:

Principio di non discriminazione

Il principio, sancito all'**art. 2**, impegna gli Stati parti ad assicurare i diritti ivi sanciti a tutti i minori, **senza distinzione** di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione del bambino e dei genitori.

Principio di superiore interesse del bambino

Il principio, sancito dall'**art. 3**, prevede che in ogni decisione, azione legislativa, provvedimento giuridico, iniziativa pubblica o privata di assistenza sociale, l'interesse superiore del bambino deve essere una **considerazione preminente**.

Diritto alla vita, sopravvivenza e sviluppo

Il principio è sancito dall'**art. 6** che prevede il **riconoscimento** da parte degli Stati membri del diritto alla vita del bambino e l'**impegno** ad assicurarne, con tutte le misure possibili, la sopravvivenza e lo sviluppo.

Ascolto delle opinioni del bambino

Il principio, sancito dall'**art. 12**, prevede il diritto dei bambini a essere ascoltati in tutti i procedimenti che li riguardano, soprattutto in ambito legale. L'attuazione del principio comporta il **dovere**, per gli adulti, di ascoltare il bambino capace di discernimento e di tenerne in **adeguata considerazione** le opinioni. Tuttavia, ciò non significa che i bambini possano dire ai propri genitori che cosa devono fare. La Convenzione pone in relazione l'ascolto delle opinioni del bambino al **livello di maturità** e alla capacità di comprensione raggiunta in base all'età.

Intervita, inoltre, aderendo ai principi ispiratori della **Legge Italiana contro la prostituzione minorile (2006)**, sostiene la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale.

3.2 Rapporti con i fornitori

I processi di acquisto devono essere improntati a due criteri fondamentali:

- la ricerca di soluzioni ottimali che assicurino il massimo vantaggio complessivo per l'Associazione;
- la concessione di pari opportunità per ogni fornitore.

I processi di acquisto dell'Associazione sono fondati su comportamenti precontrattuali e contrattuali tenuti nell'ottica di un'indispensabile e reciproca lealtà, trasparenza e collaborazione.

In particolare la Direzione Generale e i collaboratori addetti a tali processi sono tenuti a:

- non precludere ad alcuno in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di competere alla stipula di contratti, adottando nella scelta della rosa dei candidati criteri oggettivi e documentabili;
- applicare, quando richiesto, una procedura di gara rigorosa e documentata;
- assicurare per ogni altra trattativa una adeguata concorrenza in analogia con i principi stabiliti dalle procedure di pubblica evidenza.

In ogni caso, nell'ipotesi che il fornitore, nello svolgimento della propria attività per l'Associazione, adotti comportamenti non in linea con i principi generali del presente Codice, l'Associazione stessa è legittimata a prendere opportuni provvedimenti fino a precludere eventuali altre occasioni di collaborazione.

3.3 Relazioni con i collaboratori e consulenti esterni

Nelle relazioni con i propri collaboratori Intervita si impegna a:

- selezionare i collaboratori senza alcuna discriminazione e con procedure trasparenti;
- fornire adeguato supporto e formazione, sulla base delle esigenze professionali richieste dal ruolo del collaboratore;
- comunicare in modo trasparente i programmi e gli obiettivi dell'organizzazione di medio e lungo periodo;
- promuovere la partecipazione ed il coinvolgimento dei collaboratori nella gestione dell'organizzazione e dei suoi programmi, riconoscendo loro un ruolo fondamentale per lo sviluppo di Intervita;
- selezionare persone che condividano lo spirito e la missione di Intervita e che possiedano requisiti, professionalità e caratteristiche adeguate al ruolo richiesto, senza alcuna forma di discriminazione.

Per garantire il raggiungimento degli obiettivi e della propria missione, Intervita richiede ai propri collaboratori:

- di assolvere alle funzioni affidate in modo conforme alle procedure, ai regolamenti ed al presente Codice di Comportamento;
- che qualsiasi materiale di documentazione prodotto nell'esercizio della propria funzione sia di proprietà esclusiva di Intervita;
- pur nel rispetto dei diritti e degli obblighi contrattuali, di dimostrare uno spirito collaborativo, adeguandosi con flessibilità alle esigenze operative dell'organizzazione;
- integrità e correttezza nell'utilizzo delle risorse e dei beni materiali dell'organizzazione.

In particolare, ai collaboratori che operano all'estero si chiede di:

- svolgere i propri compiti nel massimo rispetto delle leggi, della cultura e degli usi locali;
- rappresentare adeguatamente Intervita nel paese in cui operano, presso i beneficiari, i partner, le istituzioni locali e quelle internazionali;
- farsi parte attiva nella promozione dell'organizzazione e delle sue attività.

Nei confronti dei consulenti esterni Intervita intende:

- valutare attentamente l'opportunità di avvalersi di collaboratori esterni;
- selezionare solo controparti di adeguata qualificazione professionale e reputazione, adottando inoltre dei criteri di rotazione nell'affidamento degli incarichi professionali;

- ottenere dal consulente esterno l'assicurazione di un costante soddisfacimento del più conveniente rapporto tra livello di prestazione, qualità, costo e tempi;
- operare nell'ambito delle leggi e normative vigenti;
- richiedere ai consulenti esterni, nel rispetto della loro specificità contrattuale, di attenersi ai principi del presente Codice già elencati per i dipendenti e includere nei contratti l'obbligazione espressa di attenersi;
- segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi comportamento del collaboratore/consulente esterno che appaia contrario ai principi etici del Codice.

3.4 Relazioni con i finanziatori e donatori

Intervita si impegna a:

- garantire, nel rispetto della normativa sulla privacy, adeguate informazioni relativamente al proprio operato, a tutti gli stakeholders di riferimento: finanziatori, donatori, sostenitori, partners;
- fornire informazioni veritiere sullo scopo e le finalità dei propri progetti, garantendo in primo luogo il rispetto della dignità di ogni persona;
- essere consapevole e responsabile per tutte le azioni di *fundraising* e di comunicazione, anche nel caso di quelle delegate o realizzate da terzi;

Fatto salvo l'obbligo di rendicontare le risorse sia pubbliche che private che vengono attribuite, secondo le normative vigenti, Intervita si impegna inoltre a:

- implementare idonee e trasparenti scritture contabili nel rispetto delle normative vigenti ed eventuali certificazioni;
- combattere ed eliminare pratiche di corruzione e favori illegittimi compiuti all'interno dell'Associazione e/o da soggetti esterni nei confronti dell'Associazione;
- mettere a disposizione presso la propria sede il bilancio o il rendiconto annuale e renderlo pubblico secondo le norme previste;
- comunicare al sostenitore l'effettiva somma destinata ai beneficiari del sostegno a distanza e quella trattenuta dall'Associazione per le spese di gestione, come garanzia sul corretto utilizzo dei fondi e informazione sulle modalità di intervento;
- impiegare prioritariamente e valorizzare professionalmente le risorse umane locali, senza alcuna discriminazione, nel rispetto delle norme in materia di lavoro del paese in cui operano, garantendo in ogni caso il rispetto delle norme internazionali di tutela del lavoro;
- rispettare i diritti e tutelare la sicurezza dei collaboratori e dei volontari che operano all'estero e in Italia;
- utilizzare personale adeguatamente motivato e preparato ai compiti e alle finalità cui è destinato;
- evitare qualsiasi tipo di discriminazione nei confronti di collaboratori, dipendenti e volontari.

3.5 Comunicazione

In merito ai processi di comunicazione, Intervita si impegna a rispettare i seguenti principi:

- garantire l'utilizzo corretto delle immagini di minori e delle informazioni sensibili, utilizzandole solo per scopi statutari;
- comunicare e promuovere nelle propria attività di comunicazione, di sensibilizzazione o nelle campagne di raccolta fondi, la conoscenza obiettiva e la realtà dei paesi oggetto di intervento, senza discriminazioni di genere, di razza, di religione, e senza utilizzare in

- modo deformato - ai fini delle proprie iniziative - le informazioni e le immagini appositamente raccolte;
- essere aperta e disponibile al confronto, sia rispetto alla propria “policy” che alle modalità di realizzazione degli interventi, sia verso la propria base sociale, che verso le altre associazioni;
 - mantenere al proprio interno un’adeguata comunicazione con gli associati, i sostenitori, i collaboratori e i volontari, comunicando strategie, programmi ed ogni informazione utile per un’efficace partecipazione e sviluppo della vita associativa.

4. LE RISORSE UMANE

4.1 Premessa

Le risorse umane costituiscono elemento indispensabile ed insostituibile di ogni organizzazione non governativa e rappresentano anche per Intervita il principale fattore di successo, sia sotto il più generale profilo istituzionale, sia sotto il particolare profilo più strettamente organizzativo. Tutti i dipendenti devono essere posti a conoscenza della normativa che disciplina l’espletamento delle proprie funzioni e dei comportamenti conseguenti da mantenere, avendo presente non soltanto i propri diritti e le opportunità di crescita di cui possono fruire, bensì anche dei doveri e delle obbligazioni che il rapporto di lavoro implica. Il dipendente, in particolare, ha diritto:

- all’esercizio delle funzioni inerenti la propria qualifica pur potendo essere destinato ad altra funzione, tenuto conto delle esigenze operative e nel rispetto delle leggi e della contrattazione collettiva nazionale del lavoro;
- al trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti di lavoro collettivi, associativi ed individuali;
- alla tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro i quali devono essere conformi alla normativa vigente in tema di sicurezza ed igiene;
- all’assistenza legale nei casi espressamente previsti dalla normativa contrattuale collettiva ed individuale.

L’Associazione offre a tutti i dipendenti le stesse opportunità, sulla base di criteri di merito e nel rispetto del principio di uguaglianza, e consente ad ognuno di sviluppare le proprie attitudini, capacità e competenze, predisponendo programmi di formazione e/o di addestramento e/o corsi di aggiornamento.

L’Associazione, infine, intende promuovere programmi di sensibilizzazione per i propri dipendenti, con particolare riferimento agli obblighi in tema di riservatezza e sicurezza delle informazioni.

4.2 Doveri dei collaboratori

In base ai contratti di lavoro applicabili, siano essi collettivi, associativi o individuali, nonché alle norme stabilite dal codice civile e dalla legge, al dipendente sono attribuiti precisi doveri.

Il collaboratore deve agire lealmente e coscienziosamente al fine di rispettare queste obbligazioni, attenendosi ai comportamenti previsti dal presente Codice nello svolgimento delle prestazioni richieste. In particolare ogni collaboratore deve:

- a) conoscere ed osservare la normativa vigente, i processi, le procedure e le linee guida dell’Associazione nonché i principi contenuti nel presente Codice;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dalla Direzione Generale;

- c) adempiere a tutti gli obblighi necessari alla tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
- d) fornire ai colleghi, ai dirigenti e/o ai propri responsabili un'adeguata collaborazione, comunicando tutte le informazioni e ponendo in essere tutti i comportamenti che consentano di operare con la massima efficienza nella esecuzione dei compiti attribuiti e nel perseguimento degli obiettivi comuni;
- e) avere una condotta ed usare un linguaggio ed un abbigliamento adeguati all'ambiente lavorativo;
- f) acquisire le competenze professionali indispensabili per l'espletamento della propria attività e mantenere, per tutta la durata del rapporto di lavoro, un adeguato livello di conoscenza ed esperienza, aggiornando costantemente la propria preparazione e frequentando i corsi di aggiornamento o di riqualificazione eventualmente proposti ed attivati dall'Associazione. In nessun caso il perseguimento dell'interesse dell'Associazione può giustificare una condotta non onesta.

4.3 Criteri di condotta

Il collaboratore deve operare in perfetta trasparenza e tutti i suoi atti e le decisioni devono essere giustificabili e documentabili sia nei confronti dei colleghi e dei superiori, sia, quando sia a ciò autorizzato dai superiori, anche nei confronti di terzi esterni. Sarà sua cura ed impegno promuovere la conoscenza del Codice nei confronti di tutti i oggetti con cui si intrattengano rapporti, di natura formale ed informale, nell'ambito dello svolgimento della propria attività. Nell'elaborazione dei documenti e nello svolgimento delle comunicazioni il dipendente dovrà utilizzare un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo, consentendo le eventuali verifiche da parte di colleghi, responsabili o soggetti esterni autorizzati a farne richiesta. L'obbligo della trasparenza non può e non deve costituire deroga ai principi della riservatezza e agli adempimenti in tema di tutela della privacy e pertanto le informazioni sono trattate dall'Associazione nel pieno rispetto della riservatezza e della privacy degli interessati.

Il rispetto dei principi e obblighi del codice della privacy comporta che tutti gli uffici garantiscano:

- la protezione dei dati personali, non solo assicurando il diritto alla riservatezza degli stessi ma anche quello della persona di conoscere e controllare la circolazione delle informazioni che la riguardano;
- il trattamento dei dati personali secondo il principio della "necessità" del trattamento per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e, qualora i dati siano sensibili, "solo" nel caso in cui il trattamento degli stessi sia previsto da una espressa disposizione di legge o di regolamento;
- l'informativa: sulle finalità e modalità del trattamento, sulla natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dati; sulle conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile o degli incaricati del trattamento dati;
- la sicurezza dei dati mediante l'adozione di "misure minime di sicurezza" per la protezione dei dati contro il rischio di distruzione o perdita, di accesso non consentito o di trattamento non conforme alla finalità di raccolta.

Tutti i collaboratori devono assicurare che ogni decisione operativa sia presa nell'interesse dell'Associazione; essi quindi devono evitare qualsiasi situazione di conflitto di interesse, tra attività economiche personali o familiari e mansioni ricoperte in Associazione. Qualora un collaboratore si trovi in una situazione che, anche potenzialmente, può costituire o determinare un conflitto di interessi deve segnalarla per iscritto tempestivamente al proprio superiore che,

provvede ad informare la Direzione Generale affinché ne sia valutata l'effettiva presenza e definito l'eventuale intervento.

Tutti i collaboratori sono tenuti ad adempiere a tutti gli obblighi necessari alla tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro: con l'adozione delle misure preventive e protettive di propria competenza individuate nel documento di "Valutazione dei Rischi"; con la partecipazione ai corsi di formazione di aggiornamento specifici organizzati dal Servizio di Prevenzione e Protezione.

Ogni collaboratore è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni dell'Associazione, attraverso comportamenti responsabili. In particolare, ogni collaboratore deve:

- utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni a lui affidati;
- evitare utilizzi impropri dei beni dell'Associazione che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o comunque in contrasto con l'interesse dell'Associazione ed avere cura dei locali, mobili, apparecchiature o materiali messi a sua disposizione;
- non utilizzare per esigenze personali, salvo particolari casi di urgenza, gli strumenti di lavoro, ivi comprese le linee telefoniche.

L'Associazione si riserva il diritto di impedire utilizzi distorti dei propri beni ed infrastrutture attraverso l'impiego di sistemi contabili, di reporting e di analisi e prevenzione dei rischi, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti (legge sulla privacy, statuto dei lavoratori, ecc.).

Per quanto riguarda le applicazioni informatiche ogni collaboratore è tenuto a:

- adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza dell'Associazione, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici;
- non inviare messaggi di posta elettronica minatori ed ingiuriosi, non ricorrere a linguaggio di basso livello, non esprimere commenti inappropriati che possano recare offesa alla persona e/o danno all'immagine dell'Associazione;
- non navigare su siti internet con contenuti indecorosi ed offensivi.

I collaboratori di Intervita non devono utilizzare i beni dell'Associazione per ottenere vantaggi personali, anche se tale comportamento non fosse in contrasto con gli obiettivi dell'Associazione stessa.

E' fatto divieto di offrire direttamente o indirettamente denaro, regali o benefici di qualsiasi natura a titolo personale a dirigenti, funzionari o impiegati di fornitori, collaboratori esterni, partner, enti della pubblica amministrazione, istituzioni pubbliche o altre organizzazioni allo scopo di trarre indebiti vantaggi. Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti purché di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità e la reputazione di una delle parti e da non influenzare l'autonomia di giudizio del destinatario. Allo stesso modo i collaboratori non possono ricevere omaggi o trattamenti di favore, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e purché di modico valore. Qualora un collaboratore riceva regali oltre i suddetti limiti deve darne immediata comunicazione al proprio superiore che provvederà immediatamente alla restituzione o all'impiego più opportuno di quanto ricevuto, ed a far presente al donatore i principi dell'Associazione in materia.

5. RAPPORTI ISTITUZIONALI

Nei rapporti con le istituzioni ed i soggetti aventi pubblico e privato rilievo, i collaboratori di Intervita devono evitare condotte che possano, anche fraudolentemente, indurre tali soggetti a concedere indebiti vantaggi per se o per l'Associazione. Omaggi o atti di cortesia e di ospitalità verso i rappresentanti di governi, pubblici ufficiali e pubblici dipendenti sono consentiti nella

misura in cui, il modico valore di essi, non comprometta l'integrità, l'indipendenza e la reputazione di una delle parti.

L'Associazione conforma decisioni e comportamenti a criteri di efficienza gestionale, finalizzata ad assicurare il migliore utilizzo dei finanziamenti privati e pubblici ricevuti per l'adempimento dei compiti istituzionali. La gestione efficiente delle risorse assegnate costituisce dovere di ogni dipendente o collaboratore a qualsiasi livello di responsabilità.

Nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione non vanno intraprese, direttamente o indirettamente, azioni che possano proporre opportunità di impiego e/o commerciali dalle quali derivino vantaggi, per sé o per altri, ai dipendenti della Pubblica Amministrazione o ai loro parenti o affini.

La comunicazione con e tramite i mezzi di informazione svolge un ruolo importante ai fini della valorizzazione dell'immagine dell'Associazione e dei servizi erogati. Pertanto tutte le informazioni riguardanti Intervita devono essere fornite in maniera trasparente, veritiera e omogenea. I rapporti con i mass media sono riservati esclusivamente alla Direzione Generale.

6. DIVIETO DI CONDOTTE CRIMINOSE CHE POSSONO COINVOLGERE INTERVITA IN UN PROCEDIMENTO PENALE

Il presente Codice, oltre a rispondere alla specifica funzione di orientare la condotta negli affari dei Destinatari verso elevati standard deontologici, costituisce un fondamentale componente del Modello di organizzazione gestione e controllo adottato da Intervita ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231.

L'Associazione ritiene pertanto di dovere vietare espressamente quei comportamenti criminosi che possono comportare il suo coinvolgimento in sede penale ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Nei paragrafi successivi vengono riprese le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231 e ne viene sancito il divieto di commissione.

6.1 Divieto di commissione di reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione

L'art. 24 del D.Lgs. 231 richiama i seguenti reati: malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di erogazioni (art. 316-ter c.p.), truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640-c.p.), o per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

Pertanto il Destinatario:

- **non deve conseguire indebitamente**, per sé o per altri, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, **contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni** dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee;
- **non deve indurre in errore la Pubblica Amministrazione attraverso artifici e raggiri e procurando a sé o ad altri un profitto ingiusto;**
- **non deve procurare a sé o ad altri**, inducendo taluno in errore attraverso artifici e raggiri, **un profitto ingiusto** con altrui danno, **se il fatto riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati** ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee;

- **non deve procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto** con altrui danno, **alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico** o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, allorché il fatto sia commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.

6.2 Divieto di commissione di reati contro l'imparzialità della Pubblica Amministrazione

L'art. 25 del D.Lgs. 231 richiama i seguenti reati: concussione (artt. 317 c.p.), corruzione (artt. 318 c.p. e 319 c.p. e 319 bis c.p.), corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter. c.p. e 321 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p) e peculato, concussione, corruzione e istigazioni alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee (art. 322 bis c.p.).

Pertanto il Destinatario:

- **non deve dare o promettere al pubblico ufficiale** o all'incaricato di pubblico servizio **denaro o altra utilità** per fargli compiere un atto del suo ufficio o per un atto d'ufficio da lui già compiuto;
- **non deve dare o promettere al pubblico ufficiale** o all'incaricato di pubblico servizio **denaro o altra utilità** per fargli omettere o ritardare, o per aver omesso o ritardato, un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- **non deve dare o promettere al pubblico ufficiale** o all'incaricato di pubblico servizio **denaro o altra utilità** per fargli compiere od omettere un atto del suo ufficio ovvero un atto contrario ai doveri d'ufficio, al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

6.3 Divieto di commissione di reati societari

L'art. 25-ter del D.Lgs 231 richiama i seguenti reati: false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.), falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione art. 2624 c.c.), impedito controllo (art. 2625 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), indebita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Pertanto il Destinatario, ove munito della qualifica richiesta dalla legge:

- **non deve**, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, **esporre fatti materiali non rispondenti al vero** ancorché oggetto di valutazioni **ovvero omettere informazioni** la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria dell'Associazione al quale esso appartiene (anche se le informazioni riguardano beni posseduti od amministrati dall'Associazione per conto di terzi), in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione;
- **non deve**, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la

cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'Associazione alla quale esso appartiene (anche se le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati dall'Associazione per conto terzi), in modo idoneo ad indurre i destinatari sulla predetta situazione, **cagionare un danno patrimoniale ai soci o ai creditori**;

- **non deve**, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, **esporre false informazioni od occultare dati o notizie** in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari;
- **non deve**, occultando documenti o con altri idonei artifici, **impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione** legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi dell'Associazione o alle società di revisione;
- **non deve**, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, **restituire**, anche simultaneamente, **i conferimenti ai soci** o liberarli dall'obbligo di eseguirli,
- **non deve ripartire utili** o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, **ovvero ripartire riserve**, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- **non deve**, fuori dai casi consentiti dalla legge, **acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociali**, o azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- **non deve**, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, **effettuare riduzioni o del capitale sociale o fusioni** con altra società **o scissioni**, cagionando danno ai creditori,
- **non deve**, neanche in parte, **formare o aumentare fittiziamente il capitale** dell'Associazione mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio dell'Associazione nel caso di trasformazione;
- **non deve**, ripartendo i beni dell'Associazione tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, **cagionare danno ai creditori**;
- **non deve**, con atti simulati o fraudolenti, **determinare la maggioranza in assemblea**, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
- **non deve diffondere notizie false**, ovvero porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari;
- **non deve**, in corso con i responsabili della revisione, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, **attestare il falso o occultare informazioni** concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'Associazione, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione;
- **non deve**, occultando documenti o con altri idonei artifici **impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione** legalmente attribuite ai soci, ad altri organi dell'Associazione o alla società di revisione;

- **non deve**, nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, **esporre fatti materiali non rispondenti al vero**, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza **ovvero**, allo stesso fine, **occultare** con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, **fatti che avrebbero dovuto comunicare**, concernenti la situazione medesima (anche se le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dall'Associazione per conto di terzi);
- **non deve**, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, **consapevolmente ostacolarne le funzioni**.

6.4 Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

L'art. 25-septies del D.Lgs. 231 richiama i seguenti reati: omicidio colposo (art. 589 c.p.), lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

Pertanto il Destinatario:

- **non deve disapplicare o non applicare completamente e correttamente le norme in materia antinfortunistica e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro** al fine di ottenere qualsivoglia possibile beneficio o minor onere, anche in termini di risparmio temporale o di minori costi, per se stesso o per l'Associazione;
- deve **promuovere e condividere una cultura** improntata alla **prevenzione** di possibili **rischi** sul lavoro;
- deve contribuire al **mantenimento** e allo **sviluppo** di un **ambiente di lavoro salubre e corretto** anche **mantenendo comportamenti responsabili e rispettosi** dell'identità e salute altrui.

6.5 Divieto di commissione di falsità nummarie e contraffazione

L'art. 25 bis del D. Lgs 231 richiama i seguenti reati: falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.), contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.), introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Pertanto è fatto divieto ai Destinatari di commettere i reati sopra elencati.

6.6 Divieto di commissione di reati con finalità di terrorismo e di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

L'art. 25-quater del D.Lgs 231 richiama i seguenti reati: delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, previsti nel codice penale, in leggi speciali e comunque

commessi in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York. L'art. 25-quater-1 richiama il reato di cui all'art. 583-bis c.p. (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili).

Pertanto è fatto divieto ai Destinatari di commettere i delitti sopra indicati.

6.7 Divieto di commissione di reati contro la libertà individuale

L'art. 25-quinquies del D.Lgs 231 richiama i seguenti reati: riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.), prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.), pornografia minorile (art. 600-ter c.p.), detenzione di materiale pornografico (600-quater c.p.), pornografia virtuale (art. 600-quater-1 c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600-quinquies c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.) e acquisto e alienazione di schiavi (602 c.p.).

Pertanto è fatto divieto ai Destinatari di commettere i delitti sopra indicati.

6.8 Divieto di commissione dei reati di Abuso di mercato

L'art. 25-sexies del D.Lgs. 231 richiama i reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (D.Lgs. 58/1998, art. 184 e 185).

Pertanto è fatto divieto ai Destinatari di commettere i delitti sopra indicati.

6.9 Divieto di commissione di reati transnazionali

L'art. 3 della legge 16 marzo 2006 n. 146 definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato nonché sia commesso in più di uno Stato, sia in termini effettivi che di preparazione, pianificazione, controllo o che abbia effetti sostanziali in un altro Stato o in cui sia implicato un gruppo criminale che operi in più Stati. I reati richiamati sono: associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater T.U. di cui al D. del Presidente della Repubblica n. 43/1973), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 T.U. di cui al D.Pr.Rep. n. 309/1990), riciclaggio (artt. 648-bis), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del T.U. di cui al D.Lgs. n. 286/1998), induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (artt. 377-bis), favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Pertanto è fatto divieto ai Destinatari di commettere i delitti sopra indicati.

6.10 Divieto di commissione dei reati di dichiarazione mendace

L'art. 25-novies del D. Lgs 231 richiama il seguente reato: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Pertanto è fatto divieto ai Destinatari di commettere i reati sopra elencati.

6.11 Divieto di commissione dei reati di riciclaggio

Il D.Lgs 231 del 21 novembre 2007 ha introdotto nel D.Lgs 231 l'**art. 25-octies** in materia di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

Pertanto è fatto divieto ai Destinatari di commettere i delitti sopra indicati.

6.12 Divieto di commissione dei reati informatici

La Legge n. 48 del 18 marzo 2008 ha introdotto nel D.Lgs 231 l'**art. 24-bis** in materia di delitti informatici e trattamento illecito di dati. In particolare, le fattispecie di reato sono: falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.), accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.), detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.), diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.), intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.), installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.), frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Pertanto è fatto divieto ai Destinatari di commettere i delitti sopra indicati.

6.13 Divieto di commissione dei reati di criminalità organizzata

L'art. 24-ter del D. Lgs 231 richiama i seguenti reati in materia di associazione per delinquere: associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.), scambio elettorale politicomafioso (art. 416 ter c.p.) sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.).

Pertanto è fatto divieto ai Destinatari di commettere i delitti sopra indicati.

6.14 Divieto di commissione dei reati contro l'industria e il commercio e di violazione del diritto d'autore

L'art. 25 bis-1 del D. Lgs 231 richiama i seguenti reati: turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.), frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.), contraffazione di indicazione geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (art. 517 quater), violazione della dicitura "made in Italy" (art. 4 Legge 350/03, art. 16 D.L. 135/2009). L'art. 25 nonies del

D. Lgs 231 richiama le fattispecie di reato di violazione del diritto d'autore (art. 171, art. 171 bis, art. 171 ter, art. 171 quinquies, art. 171 septies e art. 171 octies della Legge 633/41).

Pertanto è fatto divieto ai Destinatari di commettere i reati sopra elencati.

7. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E DI CONTROLLO DEL CODICE ETICO

7.1 Istituzione dell'Organismo di Vigilanza

In data 20.06.2008 Intervita ha istituito, mediante delibera del proprio Consiglio Direttivo, l'Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sull'attuazione ed il rispetto del presente Codice e sul Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231 (il "Modello").

L'Organismo di Vigilanza è un organo dell'impresa dotato di indipendenza, di piena autonomia di azione e di controllo la cui attività deve essere caratterizzata da professionalità ed imparzialità.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza potranno essere revocati in caso di giusta causa con deliberazione del Consiglio Direttivo sentito il Collegio dei Revisori.

Il Consiglio Direttivo ha altresì assegnato all'Organismo di Vigilanza le risorse finanziarie idonee per l'espletamento delle sue funzioni.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i seguenti compiti:

- verificare periodicamente l'applicazione e il rispetto del Codice e del Modello;
- intraprendere iniziative per la diffusione del Codice e del Modello;
- proporre all'organo amministrativo modifiche e/o integrazioni al Codice e al Modello;
- ricevere le segnalazioni di violazione del Codice e del Modello e svolgere indagini in merito, con autonomo potere ispettivo;
- svolgere funzioni consultive relativamente all'adozione di provvedimenti sanzionatori;
- qualora lo ritenga opportuno, in qualsiasi momento e almeno una volta l'anno, riferire in merito alla propria attività al Consiglio Direttivo e/o al Collegio dei Revisori.

Nell'ambito della sua attività l'Organismo di Vigilanza verrà assistito dalle risorse necessarie di volta in volta individuate fra il personale di Intervita.

7.2 Diffusione del Codice

L'Organismo di Vigilanza procede alla diffusione del Codice presso i Destinatari secondo le seguenti modalità:

1. affissione all'albo dell'Associazione;
2. distribuzione del Codice etico di comportamento a tutti i dipendenti;
3. pubblicazione sul sito web dell'Associazione.

7.3 Segnalazioni

Tutti i soggetti interessati, interni ed esterni, sono tenuti a segnalare, verbalmente o per iscritto, e in forma non anonima eventuali inosservanze del presente Codice e ogni richiesta di violazione del medesimo, da chiunque proveniente, al proprio responsabile e all'Organismo di Vigilanza. Gli autori di segnalazioni palesemente infondate sono soggetti a sanzioni.

L'Associazione tutela gli autori delle segnalazioni contro le eventuali ritorsioni cui possono andare incontro per aver riferito di comportamenti non corretti e a mantenerne riservata l'identità, fatti salvi gli obblighi di legge.

7.4 Violazioni del Codice

La grave e/o persistente violazione delle norme del Codice da parte dei suoi destinatari lede il rapporto di fiducia instaurato con l'impresa e può comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, il risarcimento del danno e nei casi di grave inadempimento la risoluzione del rapporto di lavoro.

Con il termine "gravi inadempimenti" si individuano, ai fini del presente Codice, tutti quei comportamenti dai quali derivino danni a carico dell'Associazione.

Rispetto ai lavoratori dipendenti l'osservanza delle norme del Codice etico è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali ai sensi e per gli effetti degli articoli 2104, 2105 e 2106 del codice civile; il sistema sanzionatorio deve essere conforme con quanto previsto dalla legge 20 maggio 1970 n. 300, dalle specifiche normative di settore, ove esistenti, dalla contrattazione collettiva e dai codici disciplinari dell'Associazione.

Qualora la violazione delle previsioni del presente Codice sia commessa da uno o più membri del Consiglio Direttivo, l'Organismo di Vigilanza dovrà darne immediata comunicazione al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Revisori, esprimendo un parere sulla gravità dell'infrazione. Il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Revisori, provvederà ad adottare le opportune iniziative.

I comportamenti messi in atto da terze parti in contrasto con i principi previsti dal presente Codice potranno essere, infine, sanzionati con la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile e con richiesta di risarcimento degli eventuali danni procurati.

8. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Codice entra in vigore dalla data della sua approvazione e formalizzazione deliberativa dell'Associazione.